



Comune di

SCALA COELI (Tel/Fax 098395013 – 098395336)

-Cosenza-

www.comune.scalacoeli.cs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	○ COPIA	
	N. 21	del 29/08/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INTEGRALE DEL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)		

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTINOVE**, del mese di **AGOSTO**, alle ore **17:00**, nella sala consiliare, convocato dal Presidente con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

CONSIGLIERI		Presenti	CONSIGLIERI		Presenti
MATALONE	Giovanni	SI	PARISE	Teresa	SI
RUSSO	Benedetto	SI	RIPOLI	Genoeffa	SI
FAZIO	Lucrezia	NO	LEO	Adolfo	NO
TURSI	Justin	SI	BARATTA	Giuseppe	SI
TRIDICO	Salvatore	SI	CARUSO	Maria	SI
SALVATO	Vincenzo Giuseppe	SI			

Consiglieri assegnati **N. 11** – Consiglieri in carica **N. 11** – Presenti **N. 9** - Assenti **N. 2**

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. **TURSI Justin**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa **Barbara GRECO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente punto all'O.d.G.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dà lettura del presente punto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco che spiega sinteticamente le principali previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati:

- il decreto Ministero dell'Interno del 13/12/2019 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2020 al 31/03/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020 ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- il decreto legge 18 marzo 2020 che ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 maggio 2020;
- l'art. 107 della Legge L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) di conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 marzo 2020 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;
- la Legge n. 77/2020 di conversione con modificazioni del Decreto 34/200 ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”* e pertanto è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2019-2021 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;

Visto inoltre l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n 55 del 10.08/2020, con la quale è stato approvato:

- il Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022, nella forma di aggiornamento integrale (già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 23/07/2019);
- lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i prescritti documenti;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Viste le deliberazioni obbligatorie per legge e propedeutiche all'approvazione del bilancio 2020-2022, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio;

Dato Atto che il Comune di Scala Coeli non è ente strutturalmente deficitario e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

Precisato che:

- a decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con contestuale abrogazione della TASI e sua inclusione nella nuova IMU;
- viene inoltre prevista una nuova modalità di “formazione” della delibera di approvazione delle aliquote annuali, che dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 del medesimo art. 1, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti inerenti i versamenti del tributo da parte del contribuente, e a tal fine dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento sul Portale del federalismo fiscale;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

Preso Atto che l'Ente ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 05/07/2020, ai sensi dell'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe della TARI per il 2020 replicando l'impianto tariffario 2019, dichiarando contestualmente che, successivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2020, si procederà all'approvazione del PEF del servizio rifiuti (*NOTA BENE: l'eventuale congruaggio tra costi sostenuti e costi determinati sarà poi ripartito nel corso del triennio 2021-2023*);

Verificato che:

- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Delibera 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il periodo 2020-2023;
- il nuovo Metodo Tariffario si applica ai soggetti che, a qualunque titolo, gestiscono il servizio idrico sul territorio nazionale inclusi gli enti locali che gestiscono in economia;
- la procedura di approvazione definita dall’art. 5 della Delibera 580/2019/R/IDR obbliga gli enti d’ambito (o altri soggetti competenti eventualmente previsti dalla normativa regionale) a trasmettere lo schema regolatorio ad ARERA;
- per l’anno 2020 le tariffe si basano sui dati del precedente metodo MTI-2 come integrato dalla deliberazione 918/2017/IDR;

Precisato che per quanto riguarda la TOSAP e l’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, si ritiene di mantenere le tariffe già vigenti per il 2019 senza adozione di alcun atto ulteriore;

Richiamato l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l’IMU, l’addizionale comunale all’IRPEF e l’imposta di soggiorno, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Considerato che:

- il nostro Ente ha beneficiato dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013 ed usufruito dell’applicazione dell’art. 2, comma 6 del D.L. 78/2015, ossia la quota di residuo cancellata è stata accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. L’Ente, per effetto della cancellazione dei residui del FAL e applicazione dell’art. 2, comma 6 del D.L. 78/2015, ha proceduto annualmente al rimborso della quota capitale dell’anticipazione di liquidità con stanziamento di risorse proprie;
- l’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015 è stato ritenuto incostituzionale dalla sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020, *“poiché consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal D.L. n. 35 del 2013 e, in particolare, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, risultano in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost. e, pertanto, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi”*;
- in conseguenza di ciò, la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all’art. 39-ter e quater ha dettato nuove regole per la contabilizzazione del Fondo Anticipazioni di Liquidità;

Accertato che, in attuazione di quanto dettato dalla precitata legge 8/2020, con il rendiconto 2019 è stato accantonato a FAL nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019;

Verificato che:

- ai sensi dell’art. 39-ter, comma 2 della legge 8/2020: *“L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio”*;
- ai sensi dell’art. 39-ter, comma 3 della legge 8/2020 si è proceduto ad iscrivere:
 - a) nell’entrata dell’esercizio 2020, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione

2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Visto, a tal proposito, il prospetto dell'avanzo di amministrazione allegato al rendiconto 2019;

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'Organo di Revisione economico-finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

✓ Con voti otto favorevoli ed uno astenuto (Cons. Baratta) resi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare il DUP 2020-2022, nella versione di aggiornamento integrale, che anche se non materialmente allegato alla presente deliberazione, agli atti presso l'ufficio ragioneria, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, che anche se non materialmente allegato alla presente deliberazione, agli atti presso l'ufficio ragioneria, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria, dando atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dagli allegati;

Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 è coerente con il DUP 2020-2022;

Di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), in euro **€15.000,00**, il limite massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2020, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016

✓ Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INTEGRALE DEL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

parere favorevole

parere non favorevole

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Giovanni MATALONE

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

parere favorevole

parere non favorevole

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Giovanni MATALONE

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara GRECO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Justin TURSI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 2 settembre 2020 per 15 gg. consecutivi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara GRECO

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara GRECO